

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignano
Carlotta Manfredi
Giulia Capetti

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 20 febbraio 2015

Rif. GR/cm

Clienti Loro Sede

CIRCOLARE N. 6/2015

Dal 1° gennaio 2015 partono i controlli su false partite Iva

Si è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della "mono committenza", ossia la valutazione delle presunzioni introdotte dalla L. n.92/12 ("Legge Fornero") per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella Circolare n.32/12 che la *ratio* della disposizione introdotta nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita Iva, prestazioni inquadrabili nell'ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, del lavoro subordinato.

I soggetti interessati e la natura della presunzione

Secondo quanto disposto dalla Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:

1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni "civili" consecutivi, ossia due periodi "completi" dal 1° gennaio al 31 dicembre, precedenti allo svolgimento della verifica;
2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi - vale a dire due periodi di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l'anno civile, computati retroattivamente rispetto alla data della verifica - ovvero 2 anni "civili" consecutivi, nel caso in cui tale condizione venga fatta valere unitamente a quella della durata di cui sopra;
3. presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Durata della collaborazione	Per il primo requisito il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014.
Corrispettivo	Per il secondo requisito rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate (anche se non incassate, non rilevando eventuali somme percepite quali lavoro subordinato, lavoro accessorio o redditi di altra natura).
Postazione fissa	Per il terzo requisito la postazione può anche non essere ad uso esclusivo.

Sono previste normativamente delle esclusioni oggettive all'operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:

- la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, co.3 L. n.233/90. Il minimale annuo in questione è pari per il 2014 a 15.516 euro, che moltiplicato per 1,25 determina un reddito annuo minimo pari a 19.395 euro.

Le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza.

In caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Si tratta di una presunzione "semplice", che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Pizzo)

